



COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

BANDO GENERALE DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ANNO 2026

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/2019, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana 36/2025, e del Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 7/07/2026,

RENDE NOTO

che a partire **dal giorno 17 luglio 2026 e fino al giorno 30 Settembre 2026** è indetto un bando pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale e di proprietà del Comune di Barberino di Mugello.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune ai nuclei familiari richiedenti che siano in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A alla LRT 2/2019 e ss.mm.ii..

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in quanto la suddetta graduatoria cesserà di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando (ex art. 10, comma 3, della LRT 2/2019).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e su apposita sezione informativa del sito istituzionale del Comune di Barberino di Mugello.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

[art. 9 LRT 2/2019, modificato dall'art.4 della LRT 36/2025]

La domanda di partecipazione al Bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'All.A) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorchè già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica (ISEE) dell'intero nucleo familiare di origine (*ex art. 9, comma 3, LRT 2/2019 e ss.mm.ii.*):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, oppure unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione/divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta anche i soggetti di seguito indicati, ancorchè appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria, pena l'esclusione. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

[All. A LRT 2/2019 modificata dalla LRT 36/2025 ART. 20]

La domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

E' necessario pertanto possedere alla data di pubblicazione del Bando la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa stabile nel Comune di Barberino di Mugello. Il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente.

La domanda di partecipazione al bando ERP è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti sotto elencati e specificamente riportati nell'all.A) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii- relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.:

- a. cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia, cittadinanza di altro Stato e:
 - titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
 - titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
 - status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:
 - possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Barberino di Mugello.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

b. bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. possesso di una attestazione ISEE in corso di validità anno 2026 avente un valore ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 16.500,00. Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma, rispetto al nucleo in cui sono inseriti per esigenza di autonomia, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 di valore ISEE, e ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune a cui è indirizzata la domanda di partecipazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii. (due o più persone a vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare.

Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, lett.d) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.;

2. alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;

3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

Possono, inoltre, partecipare al bando i **titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2.) ed e.)

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

Nei casi di cui all'art. 9 commi 3 e 4 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. tutti i requisiti, tranne quelli previsti all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) , b bis) ed e), devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.**

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati

dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

[Art. 10, commi 1 e 2, LRT 2/2019 - All. B LRT n. 2/2019 modificato dalla LRT 36 /2025 ART. 21]

La graduatoria di assegnazione di ciascun Comune è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona anno 2025 valore € 8.057,40); il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

-con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3;**

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto.

- Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

- Nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera a- 4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**;

- un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2**;

- due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1**.

a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1**. Nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2**.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3**.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità **PUNTI 2**;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione

in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito **(2025)** regolarmente corrisposto, sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile (anno 2025): **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile (anno 2025): **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT 2/2019 e ss.mm.ii. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile:

PUNTI 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

c) Condizioni di storicità di presenza:

Presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

N.B. IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

All.1)

° permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;

oppure:

° permesso di soggiorno almeno biennale o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

oppure:

- ° titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
- ° carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;

All.2) In caso di richiedente non residente anagraficamente nel Comune: documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Barberino di Mugello (ad esempio: estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc.);

N.B. I requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

All.3) In caso di richiedente alloggiata presso strutture antiviolenza ubicate nel Comune di Barberino di Mugello: attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale.

All.4) Se titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) ai sensi delle lett. d.1 e d.2 dell'art. 2 del presente Bando:

- planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 KM dal Comune di Barberino di Mugello (per verifica dell'inadeguatezza)
- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente
- documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile);
- dichiarazione di inagibilità dell'alloggio provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato ai sensi dell'art. 555 c.p.c.
- documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari.

All.5) Se **non** in possesso di residenza fiscale in Italia documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale;

All.6) dichiarazione sostitutiva (o ricevuta del modello F23) relativa al pagamento della marca da bollo da € 16,00, se la domanda è inoltrata tramite PEC altrimenti marca da bollo da applicare direttamente sulla domanda.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO deve essere allegata alla domanda la seguente **documentazione obbligatoria**:

a. documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (per diversa annualità di riferimento o per tipologia di reddito quale per esempio i contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [**art. 3 punteggio a-1, a-1bis**];

b. certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (**art. 3 punteggio a-4**);

c. certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (**art. 3 punteggio a-4 bis**);

d. documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) (**art. 3 punteggio a-5**);

- e. documentazione attestante la presenza di figli maggiorenni a carico (**art. 3 punteggio a-6/a7**);
- f. copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/o obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento (ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli-estratto conto bancario) (**art. 3 punteggio a-8**);
- g. documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata da un'Autorità competente o da un tecnico individuato dal richiedente (**art. 3 punteggio b-1**);
- h. documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente o Amministratore Condominiale e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL territoriale (**art. 3 punteggio b-2**);
- i. documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile, riferita a contratto di locazione regolarmente registrato: ricevute di pagamento del canone di locazione riferite **all'anno 2025** (**art. 3 punteggio b-4**); e copia delle ricevute di pagamento dell'affitto (2025) attestanti che il canone è stato regolarmente corrisposto;
- j. provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e relativa convalida di data non anteriore a due anni; (**art. 3 punteggio b-5**);
- k. provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole e relativa convalida di data non anteriore ad anni due alla data di pubblicazione del bando, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (**art. 3 punteggio b-5**);
- l. provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (**art. 3 punteggio b-5**);
- m. documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari oppure documentazione attestante il sovraffollamento ai sensi dell'Allegato C comma 2 della L.R.T. 2/ (planimetria catastale dell'alloggio o documentazione rilasciata da un tecnico abilitato) (**art. 3 punteggio b-6**);

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **dal giorno 17 luglio 2026 al giorno 30 settembre 2026**.

COLORO CHE PRESENTERANNO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DOVRANNO RICHIEDERE LA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE, IN QUANTO LA GRADUATORIA PROVVISORIA E LA GRADUATORIA DEFINITIVA VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO DEL COMUNE, PER MOTIVI DI RISPETTO DELLA PRIVACY, NON INDICANDO IL COGNOME ED IL NOME, MA SOLAMENTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO.

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso e le dichiarazioni devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune, a pena di inammissibilità, corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione e potrà essere consegnata con le seguenti modalità:

- di persona presso l'Ufficio Protocollo del Comune, in orario di apertura al pubblico;
- tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it, e dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo PEC nella disponibilità del richiedente, entro le ore 24.00 del giorno di scadenza.
- tramite raccomandata postale A.R. recante cognome, nome e indirizzo del mittente e sulla busta la dicitura: "Domanda bando alloggi ERP". La raccomandata dovrà essere indirizzata a Comune di Barberino di Mugello – Ufficio Istruzione e sociale – Viale della Repubblica, 24 c.a.p. 50031. Ai fini del termine di invio, farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Per ricevere informazioni sulla compilazione della modulistica, sarà possibile rivolgersi all'Istruzione e Sociale del Comune di Barberino di Mugello, in orario di apertura al pubblico;

Per contatti:

055.8477201/202/203,

Email: scuola@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Tutta la modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Barberino di Mugello e presso l'Ufficio URP del Comune in orario di apertura al pubblico.

NON SARANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E LE DOMANDE INViate CON QUALSIASI ALTRA MODALITA' SARANNO ESCLUSE.

LE DOMANDE INCOMPLETE DEI DATI E DEGLI ALLEGATI RICHIESTI NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SARANNO ESCLUSE.

SARA' CAUSA DI ESCLUSIONE ANCHE L'OMISSIONE DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE SUL MODULO DI DOMANDA.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - OPPOSIZIONI

L'Ufficio Istruzione e Sociale procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato B della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti alla veridicità e alla completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente. Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Barberino di Mugello.

La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione all'utenza. Per motivi di rispetto della privacy, nelle graduatorie non compariranno i nominativi dei richiedenti, ma sarà indicato solamente il numero di protocollo della domanda.

Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai concorrenti, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90.

Formazione della graduatoria generale

Entro **180 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, ciascun Comune procede all'approvazione delle graduatorie provvisorie, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Funzionario Responsabile, sono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dei rispettivi Comuni per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Nello stesso arco temporale è possibile produrre documentazione integrativa dimostrativa del possesso dei requisiti o punteggi auto dichiarati, erroneamente non allegata al momento della presentazione o non conforme a quanto richiesto. In sede di opposizioni non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

Entro **90 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP:

- a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;
- b) formulano la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale.

Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione;

- c) trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Responsabile del Servizio per la sua approvazione.

Validità e aggiornamento della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al suo successivo bando generale di assegnazione. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente bando.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nucleo familiare/vani utili di cui all'art. 16 del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" del Comune di Barberino di Mugello.

Il Comune di Barberino di Mugello provvederà all'assegnazione agli aventi diritto degli alloggi disponibili nel proprio territorio posti nel capoluogo e nelle frazioni di Cavallina e Galliano.

All'atto di assegnazione degli alloggi verrà accertata la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Barberino di Mugello:

https://sportellotelematico.comune.barberinodimugello.fi.it/action%3As_italia%3Aprivacy.policy

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi L. 241/1990, è il Dott. Matteo Ciofi, Responsabile Ufficio Istruzione e Sociale.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019, così come modificata dalla LRT 36/2025, al "Regolamento delle modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica e di mobilità del Comune di Barberino di Mugello", APPROVATO CON Deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 7/07/2026.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Dott.ssa Morena Gennari